



**Delibera nr. 42/2026
in data 21/07/2026**

Riunione del 21/07/2026

Sono presenti:

Valerio Veronesi, Presidente Unioncamere Emilia-Romagna e della Camera di commercio di Bologna;
Giorgio Guberti, Presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna (in collegamento MEET);
Stefano Landi, Presidente della Camera di commercio dell'Emilia (in collegamento MEET);

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano:

Carmelina Paola Lombardi, Presidente (in collegamento MEET);
Claudio Gandolfo, membro effettivo (in collegamento MEET);

Assistono alla riunione della Giunta:

Giada Grandi, Segretario Generale della Camera di commercio dei Bologna (in collegamento MEET);
Mauro Giannattasio, Segretario Generale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna (in collegamento MEET);
Fabrizio Schiavoni, Segretario Generale della Camera di commercio della Romagna (in collegamento MEET);
Guido Caselli, Vicesegretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna (in collegamento MEET);

Segretario verbalizzante: Stefano Bellei, Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna, coadiuvato da Laura Bertella di Unioncamere Emilia-Romagna (in collegamento MEET)

Oggetto: Ipotesi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 58355/2023 del 25/06/2026 in materia di obblighi di riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato da parte delle Unioni regionali delle Camere di commercio – Valutazioni conseguenti

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale, che illustra alla Giunta la sentenza del Tribunale di Roma del 25 giugno 2026, n. 58355/2023, relativa agli obblighi di riversamento al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa da parte delle Unioni regionali delle Camere di commercio (**Allegato 1**).

Il Segretario Generale evidenzia come la pronuncia abbia rigettato le domande proposte dalle Unioni regionali, confermando l'applicabilità nei loro confronti dell'obbligo di riversamento e non riconoscendo l'estensione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022, che aveva dichiarato l'illegittimità del meccanismo di riversamento per il periodo 2017-2019 con riferimento alle Camere di commercio.

La motivazione della sentenza del Tribunale appare particolarmente sintetica e lascia, a giudizio delle Unioni interessate, alcuni profili meritevoli di ulteriore approfondimento, anche in considerazione del precedente percorso giudiziario che aveva portato alla pronuncia della Corte costituzionale.

Il Segretario Generale riferisce, inoltre, che la questione è stata approfondita e condivisa con Unioncamere italiana e con le altre Unioni regionali coinvolte, nonché con i Segretari Generali delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna.

Dal confronto è emersa una posizione comune favorevole alla proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado.

Il Segretario Generale informa, infine, che è altresì in corso un'iniziativa giudiziaria promossa dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno in relazione agli obblighi di riversamento al bilancio dello Stato a partire dal 2020, previsti dall'art. 1, comma 594, della legge n. 160/2019, e che, sul tema, è fissata per il 6 ottobre 2026 l'udienza pubblica della Corte costituzionale, a seguito della rimessione disposta dalla Corte d'appello di Roma.

Il Segretario Generale avanza pertanto la proposta di procedere con l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, conferendo l'incarico all'Avv. Celotto che ha assistito l'Unione nella precedente fase del contenzioso e che rappresenta un punto di riferimento per il sistema camerale nell'ambito della specifica materia.

L'onere economico dell'iniziativa a carico dell'Unione regionale risulta contenuto e pari a euro 3.000, in quanto il costo complessivo dell'incarico sarà ripartito tra le Unioni regionali coinvolte.

La Giunta, condivise le valutazioni illustrate e ritenuta opportuna la prosecuzione dell'iniziativa giudiziaria, concorda sulla proposizione dell'appello.

In assenza di obiezioni, la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

- di procedere alla proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 58355/2023 del 25 giugno 2026 e di conferire a tal fine l'incarico all'Avv. Celotto, secondo le modalità concordate con le altre Unioni regionali interessate;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione degli atti necessari alla costituzione in giudizio;
- di dare mandato al segretario generale per gli atti conseguenti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
(Stefano Bellei)



Stefano Bellei
22/09/2026 15:35:45 UTC+0200

IL PRESIDENTE
(Valerio Veronesi)



Valerio Veronesi
22/09/2026 15:37:03 UTC+0200

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. 58355
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2023,
posta in decisione all'udienza del 3.4.2026,
e vertente

tra

Unioncamere Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Unioncamere Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Unioncamere Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Unioncamere Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Unioncamere Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Unioncamere Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Unioncamere Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv, Alfonso Celotto ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Roma, alla Via Michele Mercati n. 39,

- attori -

e

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del ministro pro-tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del ministro pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,

- convenuti -

FATTO

Con citazione ritualmente notificata, gli attori in epigrafe convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per sentire accogliere le seguenti domande: accertare e dichiarare che - in virtù di una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - gli obblighi di riversamento ivi previsti non dovessero trovare applicazione alle Unioni regionali, le quali non erano tenute a versare (e/o ad accantonare) all'entrata del bilancio dello Stato le somme, come di seguito specificate, per gli anni 2017-2019; accertare e dichiarare che l'art. 1, co. 594, della l. n. 160/2019 - e per rinvio le norme di cui all'Allegato A alla l. n. 160/2019 (con particolare riguardo agli artt. 50, co. 4, del d.l. n. 66/2014 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 89/2014), 18, co. 6, della l. n. 580/1993, 1, co. 126, della l. n. 662/1996, 1, co. 9, 10, 48 e 58, della l. n. 266/2005, e 2, co. da 618 a 623, della l. n. 244/2007) - ove si prevede l'obbligo di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, non si applica alle odierne attrici, le quali non erano tenute a versare (e/o ad accantonare) all'entrata del bilancio dello Stato le seguenti somme, come di seguito specificate, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023; in via subordinata e gradata rispetto sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 61,

commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., anche nel loro combinato disposto (come indicato nella parte in diritto al punto II) e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla relativa illegittimità costituzionale; in via subordinata e gradata, ove l'Ill.mo Tribunale adito ritenga che le odierne attrici siano soggette all'obbligo di versamento al bilancio dello Stato di cui all'art. 1, co. 594, della l. n. 160/2019 (e delle norme a cui si rinvia nell'allegato A colà richiamato per quanto occorra), dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con gli artt. 3, 53, 97 e 118, ultimo comma, Cost., anche nel loro combinato disposto (come indicato nella parte in diritto al punto III) e, 28 conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla relativa legittimità costituzionale; accertare la natura di indebito dei versamenti effettuati dalle odierne attrici rispetto alle somme indicate nelle conclusioni precisate in via principale e, per l'effetto, condannarsi le convenute Amministrazioni in solido tra loro, o quella di loro a ciò tenuta, a restituire alle parti attrici (o sbloccare le somme accantonate) i predetti importi, nonché tutte le altre somme non dovute che queste abbiano pagato, si siano viste trattenere o compensare con altre poste di credito, o che si trovassero a pagare, o a vedersi trattenere o compensare con altre poste di credito, con i relativi interessi e accessori di legge a decorrere da ciascuno degli indebiti pagamenti o ritenzioni/compensazioni e fino all'effettivo soddisfo.

Gli attori esponevano che per gli anni dal 2017 al 2019 erano sottoposti all'obbligo di riversamento in favore di apposito capitolo del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 61, co. 1, 2, 5 e 17 del

d.l. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d.l. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010), 8, co. 3, del d- l n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d.l. n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014); che con la sentenza n. 210/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 61, co. 1, 2, 5 e 17 del d.l. n. 112/2008 (conv. con mod. dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d.l. n. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. n. 122/2010), 8, co. 3, del d.l. n. 95/2012 (conv. con mod. dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d.l. n. 66/2014 (conv. con mod. dalla l. n. 89/2014), nella parte in cui imponevano anche in capo alle Camere di Commercio l'obbligo di riversare in favore del bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti; che a seguito dei chiari principi espressi dalla Corte costituzionale con la sent. n. 210/2022, tanto i versamenti effettuati per le annualità 2017-2019 (sulla base degli artt. 61, co. 1, 2, 5 e 17 del d.l. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d.l. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010), 8, co. 3, del d- l n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d.l. n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014), quanto i versamenti effettuati per le annualità 2020 e seguenti (sulla base dell'art. 1, co. 594, l. n. 160/2019), appaiono integrare gli estremi dell'indebito posto in essere dalle Unioni regionali attrici, le quali, pertanto, intraprendono la presente azione giudiziaria al fine di vedere giudizialmente accertata la loro posizione di completa estraneità alle obbligazioni previste dalle summenzionate norme e ottenere, pertanto, la restituzione delle somme indebitamente versate al bilancio dello Stato, oltre all'accertamento della loro non debenza per tutte le annualità dal 2017 e successive; che in virtù di una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 6, commi 1, 3, 7, 8,

12, 13, 14 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – gli obblighi di riversamento ivi previsti non devono trovare applicazione al sistema camerale in generale e alle Unioni regionali attrici nello specifico, con conseguente accertamento dell’indebito posto in essere dalle stesse relativamente alle somme versate per gli anni 2017-2019, con condanna delle amministrazioni convenute alla restituzione di quanto illegittimamente percepito e che erano illegittimi anche gli obblighi di riversamento relativi alle somme dovute per le annualità 2020, 2021, 2022, 2023, atteso che dal 1° gennaio 2020, a norma dell’art. 1, comma 594 della l. n. 160/2019 e del relativo allegato A, le odierne attrici sarebbero assoggettate all’annuale versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato di un importo (peraltro incrementato del 10%), analogo a quello dichiarato incostituzionale con la sent. n. 210 del 2022 della Corte costituzionale.

Si costituivano i convenuti, rilevando che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 210/2022 ha espressamente circoscritto la declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni oggetto di sindacato alle sole Camere di Commercio; che le unioni regionali sono mere associazioni di diritto privato volontarie, e dunque non obbligatorie, né necessarie all’interno del sistema camerale italiano; che le unioni regionali delle Camere di Commercio rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 1, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001 e 1, co. 2, della l. n. 196/2009 e come tali sono tenute, ai sensi del comma 1 di tale ultima legge a partecipare al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, elaborati annualmente attraverso il Documento di Economia e Finanza (DEF) e perseguiti con la legge di Bilancio, recante l’approvazione del bilancio dello Stato e della manovra finanziaria del Governo; che la disposizione di cui all’articolo 1, co. 594 della legge n. 160/2019, non era interessata dalla declaratoria di incostituzionalità e

rimane pienamente valida, efficace e vincolante e che le questioni di legittimità costituzionale erano infondate.

Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 3.4.2026 gli attori concludevano come da atto introduttivo, le amministrazioni per il rigetto di tutte le domande ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

La Corte Costituzionale con la sentenza 14/10/2022, n. 210 ha dichiarato che “L'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni di cui agli artt. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del D.L. n. 112 del 2008, come convertito; 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del D.L. n. 78 del 2010, come convertito; 8, comma 3, del D.L. n. 95 del 2012, come convertito, e 50, comma 3, del D.L. n. 66 del 2014, come convertito – a mente delle quali è previsto l'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti dalle Camere di Commercio a seguito della riduzione delle spese dalle stesse sostenute - mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria, determina un aggravamento dei bilanci di detti enti, le cui entrate risultano, a regime, effettivamente dimezzate e, dunque, risulta irragionevole, a fronte della particolare autonomia finanziaria di detti soggetti, che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi”.

Il giudice delle leggi ha affrontato la questione della natura giuridica delle Camere di Commercio ed ha precisato che “Le Camere di commercio sono dotate del carattere di autarchia: l'art. 1, comma 1, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), afferma, infatti, esplicitamente che esse sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito

delle economie locali (risultano in tal modo espressione delle imprese che compongono i diversi settori dell'economia provinciale, con funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese stesse). Tale qualificazione è confermata dalla giurisprudenza di questa Corte, che le ha configurate come "ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione" (sentenza n. 477 del 2000). È stata precisata altresì la natura "anfibia" delle Camere di commercio, le quali sono, per un verso, "organi di rappresentanza delle categorie mercantili" e, per un altro verso, "strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche": da tale vocazione pubblicistica discende la qualifica di "enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica" (sentenze n. 225 del 2019 e n. 261 del 2017). Così, nella formula dell'"autonomia funzionale", accanto ai caratteri dell'autogoverno e dell'autoamministrazione organizzativa e funzionale, è ricompresa anche l'autonomia finanziaria, cioè la richiamata assenza di finanziamenti statali correnti e di interventi finalizzati a garantirne il risanamento nei casi di deficit accumulati dalla gestione ordinaria. Per questo motivo, tutti gli atti di gestione che comportino conseguenze economico-finanziarie per il bilancio delle Camere di commercio devono essere corredati - da parte dei loro organi decidenti - dalla verifica in ordine alle relative coperture, con la specificazione, per la spesa e per le eventuali minori entrate, degli oneri annuali e pluriennali al fine di mantenere un costante equilibrio nei saldi di competenza e di cassa nonché di fronteggiare gli eventuali scostamenti in modo tempestivo prima che il loro accumulo possa produrre deficit significativi e non riparabili con le proprie risorse".

La Corte Costituzionale ha poi ulteriormente chiarito che "l'art. 1, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 219 del 2016, modificando l'art. 18 della L. n. 580 del 1993, ha disciplinato in maniera puntuale le risorse destinate alle Camere di commercio,

collegando il loro finanziamento al diritto camerale. La novella normativa ha eliminato la previsione che contemplava, tra le fonti di finanziamento delle Camere di commercio, anche entrate e contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali e da convenzioni, previsti in relazione alle attribuzioni delle Camere di commercio. In tal modo il diritto camerale è divenuto il principale strumento di sostegno di iniziative finalizzate a tutelare e sviluppare quei settori economici capaci, a loro volta, di generare effetti di crescita e di occupazione. Ciò posto, la normativa censurata, riducendo le risorse disponibili (ormai principalmente garantite da quelle versate dalle imprese) finisce per frustrare le aspettative che le imprese nutrono a seguito del versamento del diritto annuale alle Camere di commercio e che “L'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata, peraltro, oggetto di riduzione da parte del legislatore (art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 2014, n. 114), nella misura del trentacinque per cento per l'anno 2015, del quaranta per cento per l'anno 2016 e del cinquanta per cento a decorrere dall'anno 2017. Le predette riduzioni, incidendo in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017 - anno in cui è disposta a regime la riduzione del diritto camerale del cinquanta per cento - i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale”.

Dunque, la dichiarazione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., gli artt. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del D.L. n. 112 del 2008, come convertito, 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del D.L. n. 78 del 2010, come convertito, 8, comma 3, del D.L. n. 95 del 2012, come convertito, 50, comma 3, del D.L. n. 66 del 2014, come convertito, si basa sulla particolare natura giuridica delle Camere di Commercio, enti autonomi di diritto pubblico, con funzioni di interesse generale

per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali e, in definitiva, ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione.

Diversa, invece, è la natura giuridica delle unioni regionali delle Camere di Commercio, le quali sono associazioni volontarie non obbligatorie né necessarie ed espressione della libertà di associazione ex art. 18 Costituzione, con la funzione di rappresentare le proprie associate nei rapporti con la Regione nel cui territorio operano.

In particolare, l'art. 6) legge 580 del 29.12.1993 prevede al primo comma che “Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta solo con il consenso unanime dei soggetti associati”, alla comma 1 bis che “La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività” ed al comma 1-ter che “In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere

le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attribuiti alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse”.

Per le unioni regionali, trattasi, dunque, di soggetti eventuali e non necessari, la cui costituzione è rimessa alla scelta di associarsi.

Deve escludersi, attesa la natura giuridica del tutto differente delle Camere di Commercio e delle unioni regionali, che la declaratoria di incostituzionalità per le Camere di Commercio possa estendersi anche alle unioni regionali, anche perché sempre la Corte Costituzionale ha precisato che “L’applicazione alle Camere di commercio di tali disposizioni risulta irragionevole, a fronte della particolare autonomia finanziaria di detti soggetti, che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi” e che le stesse “sono dotate del carattere di autarchia: l’art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.

In definitiva, il giudicato costituzionale non consente alle parti attrici la ripetizione delle somme pagate, né preclude l’applicabilità nei loro confronti dell’art. 1, co. 594, della legge n. 160/2019.

Per gli stessi motivi sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale. degli artt. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 1, co. 594, della l. n. 160/2019 per contrasto con gli artt. 3, 53, 97 e 118,

ultimo comma, Costituzione in quanto l'applicazione alle unioni regionali di tali disposizioni risulta irragionevole a fronte della particolare autonomia finanziaria di tali soggetti, la quale preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.

Sul punto, la questione sollevata parte dal presupposto che le unioni regionali siano assimilabili alle Camere di Commercio e si ribadisce che le unioni regionali sono soggetti diversi dalla Camere di Commercio e sono associazioni di diritto privato volontarie e non necessarie e non sono affatto dotate di autonomia funzionale e finanziaria e non rientrano nel sistema dei poteri locali ex art. 118 Costituzione, di guisa che non risulta alcuna irragionevolezza o sproporzione tra i sacrifici imposti alle unioni regionali e il beneficio correlativamente conseguito dall'erario o limitazioni delle autonomie funzionali o problemi per l'equilibrio di bilancio, disponendo le unioni regionali anche di altre forme di finanziamento.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) rigetta le domande; **b)** dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale; **c)** condanna Unioncamere Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, Unioncamere Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, Unioncamere Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Unioncamere Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, Unioncamere Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Unioncamere Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, Unioncamere Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in solido delle spese processuali pari ad

euro 10.000.00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quanto altro previsto dalla legge.

Roma, 25.6.2026

Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni